



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Preg. mo Sig. Roberto Di Piazza
Sindaco del Comune di Trieste

Trasmissione via e-mail:
roberto.dipiazza@comune.trieste.it

Segreteria:
giuliana.dudine@comune.trieste.it

Preg.ma Sig.ra Brandi
Assessore a Scuola, Istruzione, Università e
Ricerca
Comune di Trieste

Trasmissione via e-mail:
angela.brandi@comune.trieste.it
Segreteria: luisa.trentin@comune.trieste.it

e p.c.

Preg.ma Sig.ra Maria Luisa Paglia

Trasmissione via e-mail:
pagliaster@gmail.com

OGGETTO: Segnalazione relativa alla proposta di nuovo "Regolamento delle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste" (prot. Comune di Trieste n. 16-6/1/18-1 (15813).

Preg.mo Sindaco Di Piazza,

Preg.ma Assessore Brandi,

Con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, è stato istituito, presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale al cui interno opera la componente per le persone a rischio di

discriminazione. Tra i compiti attribuiti all'Ufficio del Garante regionale, vi è quello di assumere ogni iniziativa utile a contrastare comportamenti discriminatori, ovvero segnalare situazioni di violazione dei diritti aventi effetti discriminatori per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale. Tra le funzioni comuni ai componenti del Collegio è compresa pure quella di formulare "nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali" (art. 7 c. 1).

Lo scrivente Ufficio ha ricevuto in data 19 ottobre una segnalazione dalla prof. ssa Maria Luisa Paglia, insegnante e consigliera della V circoscrizione del Comune di Trieste, con la quale è stato richiesto al Garante regionale- componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione -, di esprimere un parere in merito alla proposta di nuovo "Regolamento delle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste", che ci è stato trasmesso in copia e che viene identificato con il documento avente n. di protocollo Comune di Trieste n. 16-6/1/18-1 (15813), presentato dall'Assessore a Scuola Educazione, Università e Ricerca, dott.ssa Brandi, approvato in un primo passaggio in Giunta comunale in data 08 ottobre 2018 e trasmesso ai consigli circoscrizionali, prima di un secondo passaggio in Giunta e poi della successiva trasmissione al Consiglio Comunale per la discussione e votazione.

Con la suddetta segnalazione, la segnalante richiede al presente Ufficio di esprimere un parere su eventuali profili discriminatori contrari al principio costituzionale di uguaglianza e al sistema europeo dei diritti umani di talune previsioni della proposta di regolamento.

Lo scrivente Ufficio ritiene che il documento sottoposto all'attenzione possa essere attinente al proprio mandato con riferimento in particolare alle seguenti tematiche:

- A) La previsione di una quota massima di iscrizioni di bambini di nazionalità straniera in ciascuna sezione di scuola materna comunale;
- B) Le previsioni sull'insegnamento della religione cattolica;
- C) Il rapporto tra ruolo delle famiglie e del corpo insegnante nella definizione e programmazione dell'Offerta formativa;
- D) L'esposizione del crocifisso nelle scuole materne comunali.

A) Lo scrivente ufficio ricorda innanzitutto che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo ha più volte sottolineato come solo ragioni particolarmente pregnanti possono giustificare una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità. In altri termini, una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità costituisce una discriminazione illegittima, a meno che sia giustificata da un obiettivo legittimo perseguito con mezzi appropriati e necessari.

Lo scrivente ufficio ricorda che le scuole per l'infanzia, sebbene non siano obbligatorie, rientrano a pieno titolo del sistema educativo, in quanto parte integrante del "sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni", previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, c.d. "buona scuola"), al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturale, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori".¹

Con l'attuazione di tale norma viene ribadito il diritto inalienabile all'educazione e all'istruzione per tutti i bambini fin dalla primissima infanzia così come definito dal sistema internazionale dei diritti umani quali la Convenzione ONU sui diritti del bambini, fino ai più recenti interventi della Commissione europea.² Tale diritto all'educazione deve essere garantito senza alcuna forma di discriminazione, così come sancito dalla Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, adottata dall'UNESCO il 14 dicembre 1960 e ratificata in Italia con legge 13 luglio 1966, n. 656. Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità nell'accesso all'educazione è del resto previsto espressamente da tutta una serie di norme del diritto dell'Unione europea, fra le quali – a solo titolo esemplificativo- possono menzionarsi il Regolamento (Ue) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione³, la direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al

¹ Le ricerche compiute a livello europeo ed internazionale sono unanimi nell'evidenziare l'importanza dell'inclusione dei bambini con background migratorio nel sistema educativo pre-scolastico, in ragione dei significativi effetti positivi che questo comporta nel successo scolastico successivo e nella conseguente riduzione del gap educativo rispetto ai bambini "autoctoni". Un precoce inserimento educativo già nell'età della scuola dell'infanzia o ancor prima nei nidi d'infanzia, consente ai bambini con background migratorio una migliore interazione con la comunità locale, migliori opportunità di apprendimento della lingua del Paese ospitante e di sviluppo di competenze 'sociali' in ambienti strutturati. Si veda in proposito: *Education of migrant children. Education Policy responses for the inclusion of migrant children in Europe*, Rand Europe, pag. 20.

² Commissione Europea, Raccomandazione del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" n. 2013/112/Ue.

³ «Art. 10: I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono».

ricongiungimento familiare⁴, la direttiva 109/2003/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo⁵. A livello interno, il principio di parità di trattamento tra minori stranieri e minori italiani nell'accesso all'istruzione viene previsto dall'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.⁶

Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità o l'origine nazionale, ovvero quelle fondate sul fattore etnico-razziale, è sancito dall'art. 43 del D.lgs. n. 286/98 (T.U. sulla condizione giuridica dello straniero) e dal d.lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE. In caso di asserite discriminazioni, i soggetti che se ne ritengono vittima e le organizzazioni titolari della legittimazione ad agire possono avviare la tutela giudiziaria civile prevista dall'art. 28 del d.lgs. 150/2011.

E' importante sottolineare che il principio di parità di trattamento e di non discriminazione deve essere inteso quale diritto individuale del minore straniero alle medesime opportunità di accesso ai servizi educativi e alla medesima qualità dei medesimi rispetto al minore di cittadinanza italiana ovvero ad una condizione in cui la nazionalità di origine non deve essere, in alcun modo, direttamente o indirettamente, un fattore in grado di influire su dette opportunità o creare uno svantaggio nella fruizione delle medesime.

Si potrebbe astrattamente riconoscere che la formazione di sezioni equilibrate sotto il profilo del background culturale e sociale dei bambini e delle loro famiglie di provenienza potrebbe rispondere ad un obiettivo legittimo volto a favorire un più elevato livello di coesione ed inclusione sociale, evitando fenomeni di segregazione urbana ed accrescendo l'esperienza quotidiana della convivenza e del pluralismo sociale e culturale tra i bambini e le loro famiglie.

Si ritiene, tuttavia, che tale legittimo obiettivo debba essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità con strumenti ed azioni positive tali da non incidere e ledere in alcun modo il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, e senza porre il bambino straniero in una condizione di maggiore svantaggio nell'accesso alle opportunità educative.

Non sfugge il fatto che, qualora in un determinato territorio, il numero dei bambini residenti di nazionalità straniera si trovi ad essere superiore alla percentuale eventualmente

⁴ «Art. 14: 1. I familiari del [cittadino di Paese terzo] soggiornante hanno diritto, come il soggiornante: a) all'accesso all'istruzione;».

⁵ Art. 11 c. 1 lett. b): «1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;».

⁶ «1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.».

stabilita, alcuni di loro- per il solo fatto della loro nazionalità- si troverebbero ad essere collocati nelle liste di riserva e i loro genitori sarebbero costretti a rivolgersi in un'altra scuola per l'infanzia, con la possibilità che a sua volta essi si trovino nella medesima situazione . Tale situazione verrebbe ad incidere in maniera svantaggiosa quantomeno sul diritto di scelta del genitore alla scuola dell'infanzia, senza escludere l'astratta possibilità di un'esclusione dalla stessa possibilità di accesso al servizio educativo.

Si ritiene, inoltre, che l'introduzione nel regolamento comunale di una quota massima di bambini stranieri in ciascuna sezione delle scuole per l'infanzia comunali sia obiettivamente suscettibile di veicolare e rafforzare nell'opinione pubblica un messaggio potenzialmente stigmatizzante e di esclusione nei confronti dei minori con background migratorio e delle loro comunità, a partire dallo stereotipo socialmente diffuso che la presenza di bambini con background migratorio nelle classi di per sé soltanto rallenti e danneggi il processo di apprendimento per gli altri alunni. Anche la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha sottolineato come nel valutare l'opportunità e la stessa legittimità di interventi delle pubbliche autorità nei confronti di gruppi etnici a rischio di discriminazione, occorra anche prendere in considerazione se tali interventi, nella maniera in cui vengono posti in essere o vengono presentati, conducano ad un ulteriore rafforzamento di 'stereotipi', di 'pregiudizi' o di atteggiamenti di esclusione diffusi socialmente, con l'ulteriore effetto negativo di stigmatizzazione nei confronti dei gruppi medesimi che viene a prevalere sui proclamati obiettivi di pubblica utilità (si veda Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2015, causa C – 83/14).

Avendo in considerazione come la realtà migratoria a Trieste appare diversificata in quanto a comunità e lingue materne di provenienza e, di conseguenza, non dovrebbe sussistere la possibilità che i bambini possano essere portati a comunicare tra di loro in una lingua "franca" diversa da quella italiana, così come è notorio il fatto che i bambini nelle fasce di età della scuola dell'infanzia ed elementare apprendono velocemente le competenze linguistiche primarie in un contesto di piena immersione con gli insegnanti ed i loro coetanei "nativi", non vedo ragioni così pregnanti per cui debba essere inserita una tale quota così impattante sul principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Con riferimento ai requisiti di ammissione, lo scrivente Ufficio rileva un ulteriore punto di possibile problematicità contenuto nella proposta di regolamento, laddove viene indicato il

criterio di residenza quale condizione di accesso al servizio, laddove la dimora o, meglio sarebbe dire, il domicilio della famiglia per documentabili ragioni di lavoro, di studio o di salute, può costituire criterio ulteriore e residuale, utilizzabile solo qualora risultino posti ancora disponibili. In primo luogo si ritiene che le situazioni in cui la famiglia, pur risiedendo in territorio diverso da quello del Comune di Trieste, vi abbia qui il domicilio per ragioni di lavoro dei genitori o di uno di essi, potrebbero essere equiparate a quelle dei residenti nel Comune, anche in ragione del principio di libertà di circolazione e di parità di trattamento a favore dei lavoratori frontalieri di cui al Regolamento europeo n. 492/2011/UE.⁷ Ulteriormente, si sottolinea la situazione dei richiedenti protezione internazionale, i quali, pur legalmente dimoranti in un Comune, non possono più essere iscritti nelle liste della popolazione residente per effetto dell'entrata in vigore del D.L.n. 113/2018 (art. 13). Pertanto, le ragioni di ricerca di protezione internazionale dovrebbero essere aggiunte a quelle di lavoro, studio o di salute, al fine perlomeno di concorrere alla quota residuale di posti per l'ammissione dei bambini alle scuole dell'infanzia, in virtù dei principi universalistici di accesso ai servizi educativi richiamati all'inizio.

B) La Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio supremo di laicità delle istituzioni della Repubblica inteso quale impegno alla salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo culturale e confessionale, con i conseguenti corollari della neutralità ed equidistanza verso le diverse fedi, pur riconoscendosi che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del Paese, con questo trovando giustificazione i contenuti delle particolari norme concordatarie stabilite nei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica.⁸

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola pubblica trova oggi la sua principale forma di regolamentazione nell'art.9.2 del Concordato di Villa Madama, nel quale, tra l'altro, si afferma il diritto di scelta di ciascuno se avvalersene o meno, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, così come si precisa che l'esercizio di tale diritto di scelta non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

La questione relativa alla facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell'IRC è disciplinata dagli articoli 309 e 310 del D.lgs. 297/1994 Testo Unico della scuola. In particolare all'art. 310, il comma 2 ribadisce il principio di non discriminazione nel diritto di scelta, mentre il comma 3 affida tale scelta, nella scuola materna, elementare e media, per ogni anno scolastico, all'atto

⁷ In particolare il *considerando* n. 6 al Regolamento. Il principio è che il cittadino europeo che svolge un'attività lavorativa in un Paese membro diverso da quello in cui risiede, assolvendo nel primo Paese gli obblighi fiscali, è titolare a parità di trattamento con i residenti, dei benefici, dei servizi e delle prestazioni sociali, per sé e per i propri familiari, come riconosciuto da una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea.

⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 259/1990 e successive.

dell'iscrizione non d'ufficio, ai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

Si ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 5 della proposta di regolamento non appaia compatibile con queste norme di natura sovraordinata, per le seguenti ragioni:

- Al comma 1, la garanzia dell'insegnamento della religione cattolica non viene accompagnata dalla precisazione sul suo carattere facoltativo, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori;
- Il comma 2, prevedendo che le famiglie che non si esprimono sulla scelta dell'insegnamento, sono considerate tra quelle che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, introduce una modalità di scelta "d'ufficio" incompatibile con il principio di facoltatività prescritto dalla normativa e che, pertanto, impone un obbligo/dovere delle autorità scolastiche di raccogliere una decisione espressa delle famiglie, senza l'esercizio di alcuna forma di discriminazione;
- Le attività alternative previste per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica devono trovare pari dignità rispetto alle attività collegate all'insegnamento cattolico e, dunque, qualora venisse specificato che le seconde facciano parte integrante del POF (Piano Offerta Formativa), lo stesso dovrebbe avvenire anche per le prime.⁹

Da ultimo, preme sottolineare come appaia per molti aspetti sorprendente che nelle premesse del testo di nuovo Regolamento comunale presentato su proposta dell'Assessore alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca, come risulta dal documento in esame (prot. n. 16-6/1/18-1(15813), viene indicata tra le finalità delle modifiche, quella di "prevedere l'insegnamento della religione cattolica quale principio fondante l'attività delle Scuole per l'Infanzia comunali". Sebbene tale formulazione non venga ricompresa nel testo del Regolamento proposto, si ritiene comunque inappropriato che compaia nel suo documento ufficiale di accompagnamento. Questo, in quanto la formula utilizzata suggerisce un ruolo

⁹ Si sottolinea, peraltro, come la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 203/1989 e 13/1991 abbia precisato che, affinché non vi sia discriminazione, la materia o le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non debbono essere obbligatorie con la conseguenza che la situazione in cui si viene a trovare chi non intende frequentare quell'insegnamento "ben può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola". Di conseguenza, la modulistica ministeriale prevede, per i genitori che non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per il loro figlio, la scelta se frequentare attività alternative o la non frequenza della scuola; facoltà quest'ultima, peraltro, per le scuole dell'infanzia di difficile attuazione, non essendo ovviamente consentita l'uscita autonoma dei bambini, ma sempre teoricamente possibile con la riconsegna alla persona adulta responsabile, in particolare quando l'insegnamento sia collocato all'inizio o al termine dell'orario di funzionamento, sulla base delle scelte organizzative della scuola che restano nel perimetro della decisioni amministrative dei competenti organi scolastici (Corte Costituzionale, sentenza n. 290/1992).

della religione cattolica nel contesto educativo della scuola pubblica non conforme ai sopracitati valori costituzionali di uguaglianza, non discriminazione, laicità delle istituzioni, facendo invece richiamo a quanto veniva previsto prima del Concordato del 1984 in virtù tanto del Regio Decreto n. 2185/1923, quanto dell'art. 36 del Concordato Lateranense del 1929, quando, appunto, la dottrina cattolica veniva posta a fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica.

C) La segnalante lamenta che il nuovo testo di Regolamento proposto conferirebbe un eccessivo ruolo alle famiglie nella condivisione e programmazione dell'Offerta formativa, con questo interferendo in maniera non bilanciata nella libertà di insegnamento quale valore tutelato costituzionalmente (art. 33 Cost.), con possibili risvolti discriminatori fondati sul credo personale nelle attività di insegnamento (direttiva 2000/78/CE).

In ragione della generalità ed astrattezza del quesito posto, facente riferimento ai principi generali enunciati dal Regolamento, lo scrivente Ufficio non intende esprimere un parere dettagliato sull'argomento. Il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione si limita a ricordare che tanto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo quanto quella della Corte di Cassazione italiana hanno chiarito che il diritto dei genitori affinché vengano rispettate le loro convinzioni religiose e filosofiche nell'erogazione dei servizi educativi ai loro figli, non può spingersi fino a negare alle autorità pubbliche la prerogativa di decidere e programmare i curriculum formativi, assicurando il perseguimento di obiettivi educativi legittimi improntati a criteri di obiettività, di pluralismo, e di mutuo rispetto tra gli individui, e finalizzati alla formazione di individui responsabili, dotati di spirito critico, fuori da ogni logica di indottrinamento. Ugualmente, la Corte di Strasburgo ha stabilito che la Convenzione, pur includendo il diritto/dovere di istruire i propri figli e di scegliere il genere di istruzione da impartire agli stessi¹⁰, non garantisce un diritto dei genitori affinché i loro figli non vengano esposti nell'ambiente scolastico ad opinioni non conformi alle proprie convinzioni religiose o filosofiche. ¹¹ Ugualmente, la Corte di Cassazione italiana ha precisato che, in relazione al processo formativo degli alunni nella scuola pubblica, il diritto della famiglia debba necessariamente bilanciarsi e coordinarsi con il diritto della scuola, potendosi legittimamente verificare il caso che le scelte dell'amministrazione scolastica si pongano in contrasto con gli indirizzi educativi delle famiglie, ovvero venga impartito un insegnamento non corrispondente

¹⁰ Art. 2 Protocollo n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

¹¹ CEDU, *Appel-Irrgang e al. c. Germania*, sentenza 6 ottobre 2009, n. 45216/07; *Dojan e al. C. Germania*, sentenza, 22 settembre 2011, n. 319/08, entrambe con riferimento a programmi di educazione sessuale nelle scuole; CEDU, sentenza 10 gennaio 2017, *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, n. 29086/12., con riferimento alla pretesa di una coppia di genitori di fede islamica a esonerare la figlia dalle lezioni di nuoto durante le ore di educazione fisica.

necessariamente alla mentalità e alle convinzioni dei genitori. Ne deriva la conseguente necessità di un bilanciamento tra tutti i diritti costituzionali coinvolti nell'organizzazione del sistema dell'istruzione pubblica, per cui la scuola non può configurarsi come il mero prolungamento ideologico della famiglia.¹²

D) L'ultima questione che ricade entro le competenze dello scrivente Ufficio riguarda il punto 5.5. della proposta di nuovo Regolamento concernente la presenza del crocifisso in ciascuna scuola materna comunale, ovvero se detta esposizione potesse ritenersi discriminatoria e/o contraria al già citato diritto alla libertà di religione e all'educazione e all'insegnamento conformi alle proprie convinzioni religiose o filosofiche.

E' largamente noto che detta questione è stata oggetto di una pronuncia della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo, nel caso *Lautsi c. Italia* (sentenza del 18 marzo 2011), con la quale i giudici di Strasburgo non hanno ritenuto l'esposizione del crocifisso nelle scuole contraria al sistema europeo dei diritti umani. Secondo i giudici europei, infatti, l'esposizione del crocifisso, in quanto simbolo religioso 'passivo' ed essendo comunemente inteso nel nostro Paese anche come un simbolo a più ampia valenza culturale, non obbligherebbe lo studente ad assumere comportamenti contrari alle proprie convinzioni religiose, né produrrebbe di per sé alcuna conseguenza sul piano scolastico, non costituendo dunque un veicolo di indottrinamento religioso. Secondariamente, i giudici di Strasburgo fondano il loro giudizio per cui l'esposizione del crocifisso non travalica la soglia del divieto di proselitismo religioso ovvero il divieto di determinare un ambiente educativo orientato in favore di una determinata confessione religiosa, in quanto le caratteristiche del sistema educativo italiano sono orientate alla valorizzazione del pluralismo culturale ed educativo attraverso anche l'ampio riconoscimento del diritto alla libertà religiosa, che si estrinseca, fra l'altro, nell'inclusione attiva di minori di background migratorio e nel riconoscimento e valorizzazione delle loro culture di provenienza anche nelle attività scolastiche attraverso ad es. la celebrazione e condivisione interculturale delle loro feste religiose.¹³

Ne consegue, pertanto, che, qualora il sistema educativo pubblico perdesse queste caratteristiche di inclusione e di pluralismo culturale, e l'esposizione del crocifisso avvenisse in un contesto orientato espressamente alla promozione attiva della confessione cattolica,

¹² Corte Cassazione, sentenza n. 2656/2008.

¹³ A seguito della sentenza della CEDU, il TAR Sardegna, con sentenza 7 giugno 2017, n. 383, si è conformato ai giudici di Strasburgo nel ritenere che il crocifisso costituisca espressione dell'identità culturale e religiosa, con questo rigettando il ricorso presentato contro una delibera del Comune di Mandas, che aveva disposto l'esposizione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici comunali.

potrebbe essere messa in discussione la compatibilità di detta esposizione con i principi fondamentali della libertà religiosa del sistema europeo dei diritti umani, travalicando in una pratica di indottrinamento vietata dalla Carta europea dei diritti dell'Uomo, anche tenendo conto di quel margine di apprezzamento e di discrezionalità lasciato agli Stati europei su questioni eticamente sensibili.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete riservare alla presente e rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

p. Il Garante regionale dei diritti della persona
Componente con funzioni di garanzia
per le persone a rischio di discriminazione
Walter Citti